

CAPITOLATO PER LA PROCEDURA DI SELEZIONE PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA DEI LOCALI DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO

Articolo 1

Oggetto della selezione

- 1.1 Il presente Capitolato disciplina il servizio di vigilanza non armata dei locali della Cassa conguaglio per il settore elettrico (CCSE), siti in Roma alla via Cesare Beccaria 94/96. Detto servizio dovrà essere svolto da n. 1 guardia giurata non armata che provveda, dal momento di apertura a quello di chiusura degli uffici, al servizio di vigilanza dei locali, nonché di controllo dell'accesso agli uffici stessi.

Articolo 2

Modalità di esecuzione del servizio

- 2.1 Il servizio dovrà essere assicurato nei giorni lavorativi da n. 1 guardia giurata, radiocollegata, in divisa e disarmata, che, in base alla competenza tecnica ed esperienza specifica, assicurerà quanto segue:
- la sicurezza delle persone, degli impianti e delle cose;
 - la segnalazione di principi di incendio, perdite d'acqua, etc;
 - il controllo della chiusura dei locali degli uffici alla fine dell'orario lavorativo;
 - visite periodiche presso i locali degli uffici;
 - l'intervento in caso di reato;
 - la tempestiva segnalazione degli eventi citati sia alla Direzione generale di CCSE, sia alle autorità competenti;
 - il servizio di ricezione, riconoscimento e smistamento delle telefonate ricevute dal servizio di centralino di CCSE nei termini e con le modalità di riservatezza e sicurezza necessari per le attività svolte da CCSE;
 - gestione del flusso degli accessi, con preventivo riconoscimento dei visitatori.

Articolo 3

Descrizione dei locali

- 3.1 La superficie degli uffici della CCSE è di circa mq 1.730. Gli uffici sono dislocati su due distinti fabbricati: palazzina A e palazzina B. La prima è composta da cinque piani oltre un piano interrato, un piano terra, un mezzanino e balconi, la seconda da un piano interrato

(garage), un piano terra, un primo piano ed un balcone. Per la descrizione dettagliata degli ambienti degli uffici è disponibile la planimetria dello stabile presso la sede della CCSE rivolgendosi al Punto di contatto indicato nel Bando di gara.

Articolo 4

Aggiudicazione

- 4.1 L'aggiudicazione sarà a favore del soggetto che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base di quanto disposto al punto IV.2. del Bando di gara e dalle previsioni di cui al Decreto del Prefetto della Provincia di Roma, 10 maggio 2007, in materia di tariffa oraria di legalità. I prezzi dovranno essere espressi in cifre ed in lettere ed essere comprensivi di ogni e qualsiasi spesa e dell'IVA. In caso di discordanza tra il prezzo in cifre e quella in lettere, si farà riferimento a quella in cifre.
- 4.2 La CCSE si riserva, già in fase di affidamento, nonché nel corso del servizio, la più ampia facoltà di apportare modifiche sia per l'aumento o la diminuzione delle ore affidate che saranno computate alla tariffa oraria di aggiudicazione, come sopra determinata, che rimarrà fissa per tutta la durata del contratto, sia in orari diurni, notturni di giorni feriali e festivi, e per i rinnovi eventuali, salvo diversa disposizione di CCSE.

Articolo 5

Requisiti di ammissibilità

- 5.1 Entro il termine perentorio stabilito nel Bando di gara al punto IV.3.4, i concorrenti interessati dovranno far pervenire, pena esclusione, un plico anonimo e perfettamente chiuso, contenente una busta per l'Offerta Economica e una busta per l'Offerta Tecnica, nonché gli atti appresso indicati, al seguente indirizzo:

***Cassa conguaglio per il settore elettrico
Via Cesare Beccaria 94
00196 - Roma***

Il recapito del plico potrà essere effettuato a mano da persona incaricata. Il recapito tramite mezzi diversi rimane ad esclusivo rischio del mittente. Resta espressamente stabilito che, ai fini del termine di cui sopra, farà fede esclusivamente il timbro di ricevimento apposto sul predetto plico dagli addetti al protocollo di CCSE.

Tale plico, pena esclusione, dovrà contenere:

- 1) la documentazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale, di capacità economica e finanziaria, di capacità tecnica – economica specificati ai punti III.2.1), III.2.2) e III.2.3) del Bando di gara;

la dichiarazione di cui alla successiva lettera A), oltre a quelle specificatamente indicate al punto III.2.1, nonché le due (2) buste chiuse e separate, controfirmate sui lembi di chiusura, sigillate, riportanti il nominativo del mittente e contrassegnate con le seguenti diciture:

- 2) **OFFERTA TECNICA**, nella quale sarà inserito il progetto di svolgimento del servizio. Il concorrente, nella parte introduttiva dell'Offerta tecnica, dovrà indicare se e quale parte della documentazione presentata ritiene coperta da riservatezza, con riferimento a marchi, know – how, brevetti, etc.; in tal caso la CCSE non consentirà accesso a detta documentazione in caso di formale richiesta di altri concorrenti ai sensi della l.n. 241/90 e s.m.i.;
- 3) **OFFERTA ECONOMICA**, nella quale sarà inserita l'offerta redatta secondo quanto stabilito al precedente articolo 4. Detta Offerta dovrà essere debitamente sottoscritta dal rappresentante legale e non potrà presentare correzioni non espressamente confermate dallo stesso soggetto.

A) Dichiarazione resa ai sensi e nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000, nella quale il concorrente attesti:

- 1) di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sull'Offerta;
- 2) la bozza del presente Capitolato sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore in ogni sua pagina.
- 3) di essere disponibile a dare inizio al servizio su richiesta di CCSE, dopo la notifica dell'avvenuta aggiudicazione e prima dell'affidamento, anche prima della stipula del contratto.

5.3 Tutte le dichiarazioni richieste dovranno essere rese dal legale rappresentante della società o da persona all'uopo abilitata e la firma dovrà essere apposta ai sensi del citato DPR n. 445/2000. Unitamente a detta dichiarazione dovrà essere trasmessa copia fotostatica di un documento valido di riconoscimento del firmatario.

In luogo delle suddette dichiarazioni possono essere naturalmente esibiti gli omologhi certificati.

Articolo 6

Obblighi e responsabilità dell'aggiudicatario

- 6.1 Il servizio di vigilanza dei locali dovrà essere eseguito nel rispetto delle clausole contenute nel contratto in modo preciso e pienamente soddisfacente per la CCSE.
- 6.2 Il servizio dovrà essere eseguito a partire dalle ore 08.00 fino alle ore 19.30, dal lunedì al venerdì.

- 6.3 La CCSE potrà eseguire qualsiasi controllo sulla esecuzione e sulle modalità di svolgimento del servizio. L'impresa si impegna a facilitare l'esercizio di tale facoltà fornendo tutte le informazioni richieste e predisponendo interventi diretti a tale scopo.
- 6.4 L'orario potrà essere variato anche *ad horas* da parte della CCSE a mezzo di comunicazione scritta.
- 6.5 Le ore del servizio potranno anche essere ridotte o aumentate, con obbligo per la CCSE, in caso di riduzione, di corresponsione degli importi relativi alle sole ore prestate. Il prezzo non subirà variazioni durante la vigenza del contratto.
- 6.6 L'aggiudicatario si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicato e negli accordi integrativi dello stesso in vigore per il tempo in cui si svolge il servizio. Detta disposizione costituisce clausola essenziale per la CCSE e in caso di violazione comporta, *ipso iure*, la risoluzione del contratto.
- 6.7 La società dovrà ottemperare agli obblighi verso i propri dipendenti in base alle leggi vigenti sulle assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, tubercolosi, malattie professionali, disoccupazione, integrazioni salari, assicurazioni malattie, etc.).
- 6.8 L'aggiudicatario è tenuto a garantire che il personale, impiegato nei lavori oggetto del servizio in parola, operi nel rispetto della vigente normativa per la sicurezza e la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 626/1994 e s.m.i. e, con particolare riguardo a quanto disposto dal D.lgs. n. 81/08.
- 6.9 Nell'ambito dell'esecuzione del servizio di vigilanza si ritiene che non sia necessaria la stesura del Documento Unico di Valutazione del Rischio per Interferenza (DUVRI), in quanto non si riscontrano circostanze per le quali si possa verificare un contatto rischioso, tale da creare "interferenze", tra il personale della CCSE e quello dell'aggiudicatario o tra il personale di imprese diverse che operano negli uffici della CCSE.
- 6.10 L'importo sugli oneri della sicurezza è pari a zero, tuttavia si rende noto che la valutazione dell'eventuale esistenza di interferenze sarà effettuata, anche solo per confermarne l'esclusione, attraverso il sopralluogo che obbligatoriamente sarà eseguito dai concorrenti, con personale della CCSE.
- 6.11 Resta comunque l'obbligo per l'aggiudicatario di elaborare e fornire alla CCSE il proprio DVR e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dall'espletamento del servizio in oggetto.

Articolo 7 *Personale*

- 7.1 L'aggiudicatario si impegna a tenere sollevata la CCSE da qualsiasi tipo di responsabilità, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nonché le eventuali sanzioni civili e penali previste dalle disposizioni vigenti in materia, restando a carico della CCSE il solo obbligo del pagamento dei lavori eseguiti.
- 7.2 L'aggiudicatario è tenuto a comunicare preventivamente, per ragioni di sicurezza, i dati anagrafici del personale impiegato nei lavori di vigilanza e si obbliga a non impegnare negli stessi personale di cui non siano preventivamente comunicati i dati anagrafici o che non risulti di gradimento della CCSE.
- 7.3 L'aggiudicatario risponderà dell'idoneità del personale ad assicurare lo svolgimento del servizio in maniera perfettamente rispondente alle esigenze della CCSE ed in modo da non ritardare o intralciare lo svolgimento delle attività della CCSE medesima.
- 7.4 Il personale sarà tenuto a munirsi di un tesserino di riconoscimento sulla divisa da lavoro.
- 7.5 CCSE potrà richiedere in qualsiasi momento l'immediato allontanamento del personale ritenuto, a suo insindacabile giudizio, non idoneo allo scopo.

Articolo 8 *Prestazioni straordinarie*

- 8.1 L'aggiudicatario dovrà far fronte ad eventuali richieste, da parte della CCSE, di prestazioni straordinarie, eccedenti o aggiuntive, rispetto a quelle previste dal contratto.
- 8.2 Tali prestazioni verranno richieste dalla CCSE per eventuale lavoro straordinario notturno e festivo con un preavviso di almeno 24 ore e saranno remunerate sulla base del prezzo orario oggetto di aggiudicazione.

Articolo 9 *Durata del contratto*

- 9.1 La durata del contratto è di anni 2 (due), a decorrere dalla sottoscrizione del contratto stesso, estinguendosi alla scadenza senza alcun obbligo di preventiva comunicazione.
- 9.2 Non sarà riconosciuta alcuna revisione dei prezzi per tutta la durata del contratto.
- 9.3 La CCSE si riserva, comunque, la facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento dandone preavviso con almeno 10 (dieci) giorni a mezzo lettera raccomandata a.r..

Articolo 10

Pagamenti dei corrispettivi

- 10.1 L'aggiudicatario provvederà ad emettere fatture mensili per le prestazioni previste dal contratto; in tali fatture dovranno essere, altresì, indicati i corrispettivi per eventuali prestazioni straordinarie richieste in base all'articolo 8. Le stesse dovranno essere accompagnate dal certificato di regolarità contributiva INPS.
- 10.2 La liquidazione di ogni singola fattura, a seguito della verifica della documentazione attestante la regolarità contributiva, verrà effettuata tramite bonifico bancario a 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della stessa, intestata a:

Cassa conguaglio per il settore elettrico
Via Cesare Beccaria, 94
00196 Roma
C.F. – 80198650584

Articolo 11

Penali

- 11.1 In caso di mancato rispetto delle norme previste nel contratto, ove siano riscontrate carenze nella vigilanza dei locali CCSE, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di applicare una penale pari al 20% (venti per cento) dell'importo mensile del corrispettivo previsto per la prestazione.
- 11.2 L'applicazione della penale non preclude la richiesta da parte della CCSE di risarcimento per il maggior danno.
- 11.3 Le penalità saranno applicate su segnalazione scritta del responsabile della CCSE preposto al controllo delle prestazioni eseguite e saranno trattenute in sede di liquidazione delle fatture.
- 11.4 Qualora fossero constatate deficienze nel servizio e/o inadempimenti dell'aggiudicatario agli obblighi contrattuali, CCSE, ferma restando la possibilità di applicare le penali sopra previste, nonché di ricorrere ad ogni facoltà riconosciuta dalle vigenti leggi, potrà risolvere il contratto in qualsiasi momento, dandone preavviso con almeno 10 (dieci) giorni a mezzo lettera raccomandata a.r., senza che l'aggiudicatario possa pretendere per questo alcun indennizzo.

Articolo 12

Responsabilità civile

- 12.1 All'atto della sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario dovrà produrre in copia autenticata una polizza assicurativa RC contratta a copertura di ogni responsabilità per danni a cose e/o persone che dovessero essere procurati in relazione allo svolgimento del servizio di vigilanza dei locali.

12.2 La CCSE, a proprio insindacabile giudizio, nel caso ritenesse insufficienti o incomplete le coperture offerte da detta polizza, potrà esigere l'accensione di nuove polizze con compagnie di propria fiducia. Il premio di tali polizze sarà a carico dell'impresa così come le eventuali franchigie previste dalle polizze stesse.

Articolo 13

Cauzione

13.1 L'aggiudicatario dovrà presentare una cauzione definitiva, tramite fidejussione bancaria o assicurativa, a favore di CCSE per un ammontare pari al 10% dell'importo del contratto, entro 10 gg. dalla comunicazione dell'aggiudicazione.

Articolo 14

Divieto di cessione o subappalto

14.1 E' fatto assoluto divieto all'aggiudicatario di cedere ad altri il contratto e di subappaltare in tutto o in parte il servizio pena la risoluzione *ipso iure* del rapporto ed il risarcimento dei danni.

Articolo 15

Riservatezza

15.1 L'aggiudicatario dovrà mantenere e far mantenere al proprio personale la riservatezza in merito a dati, informazioni e documenti forniti dalla CCSE, di cui venisse a conoscenza o in possesso nell'esecuzione del contratto.

15.2 Analogamente i dati forniti dall'impresa saranno trattati dalla CCSE nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 196/2003.

Articolo 16

Foro competente

16.1 In caso di lite giudiziaria il foro competente è quello di Roma, sede legale della CCSE.

Roma, 16 febbraio 2009

Il Direttore Generale
(Dott. Alberto Biancardi)